Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 255 DEL 9 OTTOBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Cometa - Fabbrica inchiostri e colori da stampa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1971. — **Mediocredito Regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Sorteggio di obbligazioni serie « L » 6 %. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 21 settembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 %- 1961-1986 sorteggiate il 21 settembre 1971. — **Società per azioni Alfe, s.p.a., in Milano:** Obbligazioni 6 % 1949 sorteggiate il 29 settembre 1971. — **Conceria Scip, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1971. — **Tigaiga Finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5 % 1968-1983 sorteggiate il 10 settembre 1971. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Sorteggio di obbligazioni. — **Dipenta, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 7 % 1964-1972 sorteggiate il 30 settembre 1971. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1971. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, in Verbania Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1971. — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1971 (verbale n. 435933/9651). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1971 (verbale n. 435935/9653). — **S.P.I. - Società per la Pubblicità in Italia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1971 (verbale n. 435934/9652). — **Pavesi - Biscottini di Novara, società per azioni, in Novara:** Obbligazioni Pavesi 7 % 1957 sorteggiate il 28 settembre 1971. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 6 %, emissione 1958, sorteggiate il 27 settembre 1971. — **F.E.S.A. - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1971 (12ª estrazione). — **Officine Metallurgiche Broggi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1971 (15ª estrazione). — **Banca Europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni 6 % 1967-1987 sorteggiate il 1° ottobre 1971. — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agriate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1971. — **Officine Viberti, società per azioni, in Michelino (TO):** Obbligazioni 7 % 1959 sorteggiate il 29 settembre 1971. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-SIDER 5,50 % 1953-1972 1ª e 2ª serie sorteggiate il 28 settembre 1971. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie:** Prestito obbligazionario 6 % 1969-89, 1ª emissione sorteggiate il 6 ottobre 1971.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale, effettuate il 1° ottobre 1971.

(9219)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 19 maggio 1971, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di GRECO Carmelo il 3 luglio 1970 in Centuripe (Enna).

In un supremo slancio di generosità, si tuffava, sebbene inesperto nel nuoto, nelle infide acque di un fiume, per soccorrere un amico venutosi a trovare in gravi difficoltà. Nel coraggioso ed altruistico intervento, che consentiva il salvataggio del pericolante, egli, stremato per lo sforzo, veniva travolto dall'impeto della corrente, sacrificando la giovanissima vita. Fulgido esempio di preclare virtù civiche e di assoluto sprezzo del pericolo.

Alla memoria del carabiniere CORRADI Franco, il 25 luglio 1970 in Fumane (Verona).

Nel corso delle operazioni per la cattura di un pericoloso squilibrato armato, non esitava, incurante del mortale rischio, ad abbandonare un provvisorio riparo, per accorrere in soccorso di un collega ferito. Raggiunto, a sua volta, da un colpo di arma da fuoco, sacrificava la propria giovane vita nel generoso impulso altruistico. Mirabile esempio di eccezionale coraggio e di elevato spirito di umana solidarietà.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Corpo delle pattuglie cittadine di Bologna, maggio 1971.

Associazione di cittadini benemeriti, improntata al più puro volontarismo ha fornito, in ogni circostanza, col silenzioso coraggio e l'abnegazione dei suoi aderenti, la più valida ed efficace collaborazione, per oltre un secolo, alle Forze dell'Ordine nella opera di prevenzione e repressione dei reati.

CARLESSI Annibale, il 24 luglio 1969 in Pontirolo Nuovo (Bergamo).

Informato che durante l'esecuzione di lavori sul fondo di un pozzo due uomini erano stati colti da malore per mancanza di ossigeno, incurante del grave rischio personale, non esitava a farsi generosamente calare in soccorso dei malcapitati, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarli all'aperto.

Alla memoria di MORES Giuseppe, il 16 ottobre 1969 in Bolzano.

Scorto un compagno di lavoro che, durante la costruzione di un edificio, era venuto a trovarsi, a seguito di un incidente, in pericolo mortale, non esitava a lanciarsi animosamente in suo soccorso. Nel coraggioso ed altruistico intento, precipitava da notevole altezza, sacrificando la propria vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

DI TEODORO Vincenzo, tenente di pubblica sicurezza, il 1° ottobre 1970 in Milano.

Benchè gravemente ferito da un corpo contundente, proditoriamente scagliatogli, continuava, con ammirevole coraggio, a guidare i propri uomini nei primi interventi per contenere una folla tumultuante, sin quando, esanime, si abbatteva al suolo. Mirabile esempio di cosciente sprezzo del pericolo ed elevato attaccamento al dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

VILLANI Mario, appuntato dei carabinieri, il 5 giugno 1969 in Frosinone.

In servizio presso un centro sanitario, non esitava ad affrontare uno squilibrato armato, impedendone la fuga.

CRISTALDI Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, il 6 marzo 1970 in Dosso del Liro (Como).

Venuto a conoscenza che una persona anziana era rimasta bloccata in una abitazione in preda a violento incendio, non esitava, insieme ad altri generosi, ad addentrarsi nei locali in fiamme, riuscendo ad estrarne la pericolante.

FLORIO Giuseppe, appuntato dei carabinieri, il 6 marzo 1970 in Dosso del Liro (Como).

Venuto a conoscenza che una persona anziana era rimasta bloccata in una abitazione in preda a violento incendio, non esitava, insieme ad altri generosi, ad addentrarsi nei locali in fiamme, riuscendo ad estrarne la pericolante.

SCIRE' Salvatore, il 6 marzo 1970 in Dosso del Liro (Como).

Venuto a conoscenza che una persona anziana era rimasta bloccata in una abitazione in preda a violento incendio, non esitava, insieme ad altri generosi, ad addentrarsi nei locali in fiamme, riuscendo ad estrarne la pericolante.

CASSANO Pasquale, sottotenente dei carabinieri, il 16 giugno 1970 in Dolianova (Cagliari).

Coraggiosamente addentratosi in un locale ove si era sviluppato un violento incendio, riusciva, insieme ad un subalterno, a trarre all'aperto una bombola e ad interrompere la fuoruscita di gas in fiamme.

SODDU Luigi, appuntato dei carabinieri, il 16 giugno 1970 in Dolianova (Cagliari).

Coraggiosamente addentratosi in un locale ove si era sviluppato un violento incendio, riusciva, insieme ad un superiore, a trarre all'aperto una bombola e ad interrompere la fuoruscita di gas in fiamme.

CARBONE Gennaro, appuntato dei carabinieri, il 28 novembre 1970 in Orbetello (Grosseto).

Avvertito che una stufa a gas di una scuola si era improvvisamente incendiata, non esitava, con cosciente sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, a caricarsela sulle braccia ed allontanarla dall'edificio, riportando delle ustioni.

(8992)

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 3 febbraio 1971, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ARGENTO

VINETZ Philip Thomas, il 29 gennaio 1970 in Nus (Aosta).

Con ammirevole sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi, animosamente, nelle gelide acque di un fiume, per trarre in salvo il conducente di una autovettura, ivi precipitata. Sospinto dal medesimo generoso impulso, affrontava nuovamente la corrente per accertarsi che, nel veicolo, ormai sommerso, non fossero rimasti altri occupanti.

MEDAGLIE DI BRONZO

Alla memoria di LANZUISI Luigi, il 23 luglio 1967 in S. Felice Circeo (Latina).

Mentre, con generoso slancio, si prodigava nelle operazioni di contenimento di un incendio boschivo, colpito da grave malore, perdeva la vita.

BACCOLO Italo, il 22 luglio 1969 in Desenzano del Garda (Brescia).

Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi, coraggiosamente, nelle profonde acque di un lago, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare ed, una volta a riva, a rianimarlo.

CRISTOFARO Stefano, appuntato dei carabinieri, il 27 settembre 1969 in Altavilla Irpina (Avellino).

Si faceva coraggiosamente calare in un profondo pozzo, contribuendo validamente con ripetuti, estenuanti sforzi, al salvataggio di uno sventurato, in esso gettatosi a scopo suicida.

AMATO Candeloro, appuntato dei carabinieri, il 17 luglio 1970 in Catania.

Si tuffava, senza esitazione, nelle agitate acque del mare, riuscendo a riportare in superficie un ragazzo già privo di sensi ed a trarlo, quindi, in salvo alla riva.

(8943)

Con decreto del 12 maggio 1971, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Giuseppe GIULIANO, con la seguente motivazione:

Riconosciuto un pericoloso criminale, evaso dalle carceri giudiziarie, si precipitava — profondamente compreso, nonostante la giovane età, del dovere civico di assicurare il malvivente alla giustizia — ad avvertire il proprio genitore, appuntato del Corpo degli agenti di custodia, e, benchè consapevole della particolare pericolosità del delinquente, non esitava, con coraggiosa determinazione, a seguire il padre, slanciatosi all'inseguimento del latitante.

Nella violenta azione, seguita al tentativo di cattura, il ragazzo, che era voluto rimanere costantemente al fianco del padre, rimaneva ferito mortalmente.

Fulgido esempio di generoso coraggio e di amore filiale, spinti sino all'estremo sacrificio. — Latina, 6 maggio 1971.

(9122)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 maggio 1971, n. **805.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL PRESIDENTE FEDERALE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

animati dal desiderio di regolare nei rapporti fra i due Stati le procedure in materia di stato civile, e riconosciuta la reciproca utilità di provvedervi mediante la stipulazione di apposito Accordo, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana,
l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario
Prof. Dr. Adolfo MARESCA,

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria
l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario
Dr. Rudolf KRIPPL-REDLICH,

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Articolo 1

I documenti rilasciati da un ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti, ed indicati nel presente articolo, sono esenti, per l'uso nell'altro Stato, da qualsiasi legalizzazione, purché muniti della data, della firma dell'ufficiale dello stato civile, del sigillo o del timbro dell'ufficio.

Documenti italiani:

copia integrale dell'atto di nascita
(vollständige Abschrift aus dem Geburtsregister)
estratto per riassunto dell'atto di nascita
(Auszug aus dem Geburtsregister)
certificato di nascita
(Geburtsbescheinigung)
certificato di stato libero
(Ledigkeitsbescheinigung)
certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio
(Zeugnis über das durchgeführte Aufgebot)
copia integrale dell'atto di matrimonio
(vollstandige Abschrift aus dem Heiratsregister)
estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
(Auszug aus dem Heiratsregister)
certificato di matrimonio
(Heiratsbescheinigung)
copia integrale dell'atto di morte
(vollständige Abschrift aus dem Sterberegister)
estratto per riassunto dell'atto di morte
(Auszug aus dem Sterberegister)
certificato di morte
(Todesbescheinigung)

Documenti austriaci:

beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch
(copia integrale dell'atto di nascita)
Geburtsurkunde
(estratto dell'atto di nascita)
Geburtsbescheinigung
(certificato di nascita)
Ehefahigkeitszeugnis
(certificato di capacità matrimoniale)
beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
(copia integrale dell'atto di famiglia)
Heiratsurkunde
(estratto dell'atto di matrimonio)
beglaubigte Abschrift aus dem Sterbebuch
(copia integrale dell'atto di morte)
Sterbeurkunde
(estratto dell'atto di morte).

Articolo 2

L'esenzione dalla legalizzazione è estesa, inoltre, ad ogni altro documento occorrente per contrarre matrimonio nell'altro Stato, rilasciato dalle autorità degli Stati contraenti, purché munito della data, della firma dell'autorità rilasciante, del sigillo o del timbro dell'ufficio.

CAPITOLO II

TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Articolo 3

(1) Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti iscritti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nei seguenti registri dello stato civile, e concernenti i cittadini dell'altro Stato:

in Italia:
registri di nascita
registri di matrimonio
registri di morte;

in Austria:
Geburtenbuch
Familienbuch
Sterbebuch.

(2) Le suddette comunicazioni sono effettuate mediante moduli corrispondenti a quelli allegati al presente Accordo (allegato I-*A*, *B*, *C*) previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero. Tali moduli sono completati dai seguenti dati:

a) per gli atti destinati in Italia:
per le nascite (modulo *A*): ultima residenza dei genitori in Italia;
per i matrimoni (modulo *B*): ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi;
per le morti (modulo *C*): ultima residenza del defunto in Italia;

b) per gli atti destinati in Austria:
per le nascite (modulo *A*): ultima residenza dei genitori in Austria; ove possibile, luogo e data del matrimonio dei genitori e, per i figli illegittimi, luogo e data di nascita della madre;
per i matrimoni (modulo *B*): ultima residenza degli sposi in Austria, cognome, nome e, ove pos-

sibile, luogo e data del matrimonio dei genitori degli sposi;

per le morti (modulo *C*): ultima residenza del defunto in Austria e, ove possibile, luogo e data dell'eventuale matrimonio.

(3) I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

Articolo 4

Quando un'annotazione è apposta su atti dello stato civile concernenti cittadini dell'altro Stato contraente, deve essere trasmessa:

da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, una « copia integrale » dell'atto contenente detta annotazione;

da parte dell'ufficiale dello stato civile austriaco, una « beglaubigte Abschrift » dell'atto contenente detta annotazione.

Articolo 5

I documenti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4 del presente Accordo sono trasmessi, almeno mensilmente, dall'ufficiale dello stato civile direttamente al competente Ufficio consolare dell'altro Stato contraente.

Articolo 6

(1) Gli ufficiali dello stato civile italiani possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile austriaci le copie integrali (« beglaubigte Abschriften ») degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini italiani.

(2) Gli ufficiali dello stato civile austriaci possono chiedere direttamente, per uso amministrativo, agli ufficiali dello stato civile italiani le copie integrali (« vollständige Abschriften ») degli atti contenuti nei registri indicati nell'articolo 3, paragrafo 1, del presente Accordo, riguardanti cittadini austriaci. Dette copie sono rilasciate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Articolo 7

I documenti di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente Accordo sono rilasciati in esenzione da qualsiasi diritto e tassa, e sono trasmessi senza spesa per il destinatario.

CAPITOLO III
DOCUMENTI PER CONTRARRE MATRIMONIO

Articolo 8

(1) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, per provare che, secondo la legge nazionale, non sussistono impedimenti a contrarre matrimonio, deve presentare:

a) in Italia, un « Ehefähigkeitszeugnis » (certificato di capacità matrimoniale) rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile austriaco conformemente all'allegato II-*A*;

b) in Austria, un « certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio » con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile italiano conformemente all'allegato II-*B*. Per tale certificato non è richiesta la dichiarazione consolare austriaca attestante che esso è stato rilasciato dall'autorità competente.

(2) I nubendi devono, inoltre, presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.

(3) Le disposizioni vigenti nei due Stati contraenti, per la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato IV.

(4) Gli Stati contraenti si daranno comunicazione delle eventuali variazioni delle norme concernenti la documentazione occorrente per contrarre matrimonio e la competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile.

Articolo 9

(1) Il cittadino italiano, per ottenere il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del presente Accordo, si rivolge all'ufficiale dello stato civile austriaco competente per la celebrazione del matrimonio. Questi trasmette al competente Ufficio consolare italiano in Austria la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-*A*, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III.

(2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile italiano.

(3) Eseguita la pubblicazione di matrimonio in Italia, il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo 1, deve essere inviato direttamente all'ufficiale dello stato civile austriaco unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta è trattenuta dall'ufficiale dello stato civile italiano.

(4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi è cittadino di un terzo Stato.

(5) Il cittadino italiano può anche rivolgersi, per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano. In tal caso, entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato III.

Articolo 10

(1) Il cittadino austriaco, per ottenere il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del presente Accordo, si rivolge direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano competente per la celebrazione del matrimonio. Questi, mentre procede alle formalità previste dal proprio ordinamento, trasmette subito al competente Ufficio consolare austriaco in Italia la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-*B*, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III.

(2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile austriaco.

(3) L'ufficiale dello stato civile austriaco rilascia il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, e lo trasmette direttamente all'ufficiale dello stato civile italiano, unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta è trattenuta dall'ufficiale dello stato civile austriaco.

(4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi è cittadino di un terzo Stato.

(5) Il cittadino austriaco può anche rivolgersi per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile austriaco. In tal caso entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato III.

Articolo 11

(1) Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del presente Accordo, gli uffici ivi indicati comunicano direttamente fra di loro.

(2) I documenti redatti in lingua italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da una traduzione nell'altra lingua, dichiarata conforme dall'ufficio consolare o da un traduttore giurato di uno dei due Stati contraenti. I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, o tedesca, devono essere accompagnati da traduzione nelle due lingue italiana e tedesca, dichiarata conforme secondo le stesse modalità. Le suddette traduzioni sono esenti da qualsiasi legalizzazione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

La indicazione della cittadinanza in un documento che non sia il certificato di cittadinanza non costituisce prova dello *status civitatis* delle persone menzionate nel documento medesimo.

Articolo 13

Ai fini del presente Accordo,

1) gli organi statali

2) le Chiese ed Associazioni religiose legalmente riconosciute,

che, agli effetti civili, erano competenti anteriormente al 1° gennaio 1939 per la tenuta dei registri dello stato civile nel territorio dello Repubblica d'Austria, e la cui competenza è tuttora mantenuta nei limiti delle disposizioni austriache vigenti in materia di stato civile, sono considerati uffici dello stato civile per quanto riguarda gli atti già iscritti nei registri dello stato civile da essi tenuti, le annotazioni che vengono apposte sugli atti stessi ed i documenti relativi che sono da essi rilasciati.

Articolo 14

(1) Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 15

Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e sarà tacitamente prorogato di anno in anno se non sarà stato denunciato sei mesi prima delle rispettive scadenze.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

FATTO a Vienna, il 21 aprile 1967, in duplice esemplare ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Adolfo MARESCA

Per la Repubblica d'Austria
Rudolf KRIPPL-REDLICH

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione all'Accordo in materia di stato civile firmato in data odierna, gli Stati contraenti si danno reciprocamente atto che le Dichiarazioni fra l'Italia e l'Austria-Ungheria del 29 settembre-15 ottobre 1883 per la reciproca comunicazione degli atti di stato civile, non sono più in vigore tra i due Stati.

FATTO a Vienna, il 21 aprile 1967, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Adolfo MARESCA

Per la Repubblica d'Austria
Rudolf KRIPPL-REDLICH

QUADRO DEGLI ALLEGATI

Alleg. I-*A*:	estratto dal registro delle nascite	Art. 3 paragrafo 2
I-*B*:	estratto dal registro dei matrimoni	
I-*C*:	estratto dal registro delle morti	
Alleg. II-*A*:	certificato di capacità matrimoniale (Austria)	Art. 8 paragrafo 1
II-*B*:	certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Italia)	
Alleg. III	documenti occorrenti ad entrambi i nubendi per ottenere il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Italia), di capacità matrimoniale (Austria) e per contrarre matrimonio (Italia e Austria)	Art. 8 paragrafo 2 Art. 9 paragrafo 1 e 5 Art. 10 paragrafo 1 e 5
Alleg. IV	disposizioni sulla competenza territoriale dell'ufficiale dello stato civile a rilasciare il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Italia) e di capacità matrimoniale (Austria)	Art. 8 paragrafo 3
Alleg. V-*A*:	istanza per il rilascio del certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio (Austria)	Art. 9 paragrafo 1
Alleg. V-*B*:	domanda per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale (Austria)	Art. 10 paragrafo 1

ALLEGATO I-A

A

Convention de ... du ... relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'etat civil destinés à l'étranger.

Abkommen von ... vom ... über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregistern für das Ausland.

Convention of ... of ... relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad.

Convenio de ... del ... sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero.

Convenzione di ... del ... sul rilascio dei certi atti di stato civile destinati per l'estero.

Overeenkomst van ... van ... betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland.

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki .../.../... tarihli... sözleşme.

Etat:	Commune de:
Staat:	Gemeinde:
State:	Municipality:
Estado:	Municipio de:
Stato:	Comune di:
Staat:	Gemeente:
Devlet:	Köy veya mahâlle:

Extrait des registres de l'état civil concernant une naissance
Auszug aus dem Geburtsregister
Extract of the register of birth
Extracto del registro de nacimientos
Estratto del registro delle nascite
Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte
Doğuma ait nüfus kayit hülâsasi sureti

Extrait de l'article 3 de la Convention: les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants: a) pour indiquer le sexe: M = sexe masculin; F = sexe féminin; b) pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem waagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden: a) zur Bezeichnung des Geschlechts: M = mannlich; F = weiblich; b) zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe: Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div. = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used: a) for indicating sex: M = male; F = female; b) for indicating the dissolution or nullity of the marriage: Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del artículo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros árabes; siendo indicado los meses por un número, según su orden en el año; si la información pedida no se encuentra en el acto se rayará la casilla. Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a) para indicar el sexo: M = masculino; F = femenino; b) para indicar la disolución o la anulación del matrimonio: Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div. = divorcio; A = anulación. Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: a) M = sesso maschile; F = femminile; b) matrimonio sciolto o annullato: Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div. = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio è stato sciolto.

Uittrecksel uit artikel 3 van de overeenkomts: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a) om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b) om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden: Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div. = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâsi: Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak işaretler aşağidadir: a) Cinsiyet gostermek için: M = Erkek; F = Kadin; b) Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için. Dm = kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div. = Bosanma; A = Butlan. Bu işaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir.

A

a lieu de naissance Geburtsort place of birth lugar ne nacimiento luogo di nascita plaats van geboorte doğum yeri		f nom de famille du père Familienname des Vaters surname of the father apellido del padre cognome del padre familienaam van de vader babasinin soyadi	
b date de naissance Geburtsdatum date of birth fecha de nacimiento data di nascita datum van geboorte doğum tarihi		g prénoms du père Vornamen des Vaters christian names of the father nombres de pila del padre prenomi del padre voornamen van de vader babasinin adi	
c sexe de l'enfant Geschlecht des Kindes sex of the child sexo del niño sesso del bambino Geslacht van het kind çocuğun cinsiyeti		h nom de jeune fille de la mère Madchenname der Mutter maiden name of the mother apellido de soltera de la madre nome di signorina della madre meisjesnaam van de moeder anasinin evlenmeden önceki soyadi	
d nom de famille de l'enfant Familienname des Kindes surname of child apellido del niño cognome del bambino familienaam van het kind çocuğun soyadi		i prénoms de la mère Vornamen der Mutter christian names of the mother nombres de pila de la madre prenomi della madre voornamen van de moeder anasinin adi	
e prénoms de l'enfant Vornamen des Kindes christian names of the child nombres de pila del nino prenomi del bambino voornamen van het kind çocuğun adi			

date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers
date of issue, signature and seal of keeper
fecha de expedición, firma y sello del depositario
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder
verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzasi ve mührü

ALLEGATO I-*B*

B

Convention de ... du ... relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger.

Abkommen von ... vom ... über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregistern für das Ausland.

Convention of ... of ... relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad.

Convenio de ... del ... sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero.

Convenzione di ... del ... sul rilascio dei certi atti di stato civile destinati per l'estero.

Overeenkomst van ... van ... betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland.

Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki .../.../... tarihli ... sözleşme.

Etat:	Commune de:
Staat:	Gemeinde:
State:	Municipality:
Estado:	Municipio de:
Stato:	Comune di:
Staat:	Gemeente:
Devlet:	Köy veya mahâlle:

Extrait des registres de l'état civil concernant un mariage
Auszug aus dem Eheregister
Extract of the register of marriages
Extracto del registro de matrimonios
Estratto del registro dei matrimoni
Uittreksel uit de registers van de burgelijke stand omtrent een huwelijk
Evlenme kayit hülâsasi sureti

Extrait de l'article 3 de la Convention: les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants: a) pour indiquer le sexe: M = sexe masculin; F = sexe féminin; b) pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem waagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden: a) zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b) zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe: Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div. = Ehescheidung; A. = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used: a) for indicating sex: M = male; F = female: b) for indicating the dissolution or nullity of the marriage: Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del artículo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros arabes; siendo indicado los meses por un número, según su orden en el año; si la información pedida no se encuentra en el acto se rayará la casilla. Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a) para indicar el sexo: M = masculino; F = femenino; b) para indicar la disolución o la anulación del matrimonio: Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div. = divorcio; A = anulación. Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: a) M = sesso maschile; F = femminile; b) matrimonio sciolto o annullato: Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div. = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio e stato sciolto.

Uittrecksel uit artikel 3 van de overeenkomts: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a) om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b) om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden: Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div. = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâst: Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak işaretler aşağidadir: a) Cinsiyet göstermek için: M = Erkek; F = Kadin; b) Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için. Dm = kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div. = Boşanma; A = Butlan. Bu işaretlerden sonra zevâl veya butlan tarihleri yazilacaktir.

B

a lieu de mariage . Ort der Eheschließung . place of marriage lugar del matrimonio luogo della celebrazione del matrimonio plaats van huwelijksvoltrekking evlenme yeri	
b date du mariage . Datum der Eheschließung . date of marriage . fecha del matrimonio . data della celebrazione . datum van het huwelijk . evlenme tarihi .	
c nom de famille du mari . Familienname des Ehemannes . surname of husband . apellido del marido . cognome del marito . familienaam van de man . kocanin soyadi .	
d prenoms du mari Vornamen des Ehemannes christian names of husband . nombres de pila del marido . prenomi del marito . voornamen van de man . kocanin adi .	
e date de naïssance ou âge du mari Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannes date of birth or age of husband fecha de nacimiento o edad del marido data della nascita o età del marito. geboortedatum of leeftijd van de man doğum tarihi yaş .	
f lieu de naissance du mari . Geburtsort des Ehemannes place of birth of husband . lugar de nacimiento del marido luogo della nascita del marito . geboorteplaats van de man . kocanin doğum yeri .	

g nom de famille de la femme . . Familienname der Ehefrau . . . surname of wife . . . . apellido de la mujer . . . . . cognome della moglie prima del matrimonio . . . . familienaam van de vrouw . . karinin soyadi	
h prénoms de la femme . . . . . Vornamen der Ehefrau . . . . *christian names of wife* . . . . nombres de pila de la mujer prenomi della moglie . . . . voornamen van de vrouw . . karinin adi	
i date de naissance ou âge de la femme . . . . Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau . . . . date of birth or age of wife . . fecha de nacimiento o edad de la mujer . . . . *data della nascita o età della moglie* . . . . geboortedatum of leftijd van de vrouw . . . . doğum tarihi veya yaşi	
j lieu de naissance de la femme Geburtsort der Ehefrau . . . . place of birth of wife . . . . . lugar de nacimiento de la mujer luogo della nascita della moglie geboorteplaats van de vrouw . . karinin doğum yeri	
k dissolution ou annulation . . . Auflösung oder Nichtigerklärung dissolution or nullification . . . disolución o anulación . . . . dissoluzione o annullamento . . ontbinding of nietigverklaring . zeval veya butlan	

date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers
date of issue, signature and seal of keeper
fecha de expedición, firma y sello del depositario
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder
verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzasi ve mührü

ALLEGATO I-C

C

Convention de ... du ... relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger.
Abkommen von ... vom ... über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregistern für das Ausland.
Convention of ... of ... relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad.
Convenio de ... del ... sobre la expedición de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero.
Convenzione di ... del ... sul rilascio dei certi atti di stato civile destinati per l'estero.
Overeenkomst van ... van ... betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland.
Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nufus (Ahvali Şahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki .../.../... tarihli ... sözleşme.

Etat:	Commune de:
Staat:	Gemeinde:
State:	Municipality:
Estado:	Municipio de:
Stato:	Comune di:
Staat:	Gemeente:
Devlet:	Köy veya mahâlle:

Extrait des registres de l'état civil concernant un décès
Auszug aus dem Todesregister
Extract of the register of deaths
Extracto del registro de defunciones
Estratto del registro dei morti
Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een overlijden
Ölüm kayit hülâsasi sureti

Extrait de l'article 3 de la Convention: les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont représentés par un chiffre d'après leur rang dans l'année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l'acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants: a) pour indiquer le sexe: M = sexe masculin; F = sexe féminin; b) pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage: Dm = décès du mari; Df = décès de la femme; Div = divorce; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.

Auszug aus Artikel 3 des Abkommens: die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem waagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden: a) zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich; F = weiblich; b) zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe: Dm = Ableben des Mannes; Df = Ableben der Ehegattin; Div. = Ehescheidung; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung.

Excerpt from article 3 of the Convention: the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used: a) for indicating sex: M = male; F = female; b) for indicating the dissolution or nullity of the marriage: Dm = decease of husband; Df = decease of wife; Div = divorce; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification.

Extracto del artículo 3 del Convenio: las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en números árabes; siendo indicado los meses por un número, según su orden en el año; si la información pedida no se encuentra en el acto se rayará la casilla. Las abreviaturas siguientes serán utilizadas: a) para indicar el sexo: M = masculino; F = femenino; b) para indicar la disolución o la anulación del matrimonio: Dm = fallecimiento del marido; Df = fallecimiento de la mujer; Div. = divorcio; A = anulación. Se añadirá a estas últimas la fecha de la disolución o anulación.

Norma dell'articolo 3 della convenzione: Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all'ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un'indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni: a) M = sesso maschile; F = femminile; b) matrimonio sciolto o annullato: Dm = morte del marito; Df = morte della moglie; Div. = divorzio; A = annullamento; gli ultimi segni sono seguiti dalla data in cui il matrimonio è stato sciolto.

Uittrecksel uit artikel 3 van de overeenkomts: de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt: a) om het geslacht aan te duiden: M = mannelijk; F = vrouwelijk; b) om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden: Dm = overlijden van de man; Df = overlijden van de vrouw; Div. = echtscheiding; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring.

Sözleşmenin Üçüncü maddesinin hülasâsi: Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadiği takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak işaretler aşağidadir: a) Cinsiyet göstermek için: M = Erkek; F = Kadin; b) Evliliğin zevalini veya butlanini göstermek için. Dm = kocanin ölümü; Df = Karinin ölümü; Div. = Boşanma; A = Butlan. Bu işaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir.

C

a lieu de décès Todesort place of death lugar de fallecimiento luogo della morte plaats van overlijden olüm yeri	
b date de décès Todesdatum date of death fecha de fallecimiento data della morte datum van overlijden olüm tarihi	
c nom de famille du défunt Familienname des (der) Verstorbenen surname of the deceased apellido del difunto cognome del defunto familienaam van overledene olünün soyadi	
d prenoms du défunt Vornamen des (der) Verstorbenen christian names of the deceased nombres de pila del difunto prenomi del defunto voornaam(en) van de overledene olünün adi	
e sexe du défunt Geschlecht des (der) Verstorbenen sex of the deceased sexo del difunto sesso del defunto geslacht van de overledene olünün cinsiyeti	
f date de naissance ou âge du défunt Geburtsdatum oder Lebensalter des (der) Verstorbenen date of birth or age of the deceased fecha del nacimiento o edad del difunto data della nascita o età del defunto geboortedatum of leeftijd van de overledene doğumum tarihi yaşi	
g lieu de naissance du défunt Geburtsort des (der) Verstorbenen place of birth of the deceased lugar de ñacimiento del difunto luogo della nascita del defunto geboorteplaats van de overledene doğum yeri	
h dernier domicile du défunt letzter Wohnsitz des (der) Verstorbenen last residence of the deceased último domicilio del difunto ultimo domicilio del defunto laatste woonplaats van de overledene ölünün son ikametgâhi	
i nom et prénoms du dernier conjoint Name und Vornamen des letzten Ehegatten name and christian names of last spouse apellido y nombres de pila del último cónyugue cognome e nome dell'ultimo coniuge naam en voornamen van de laatste echtgenoot son eşinin soyadi ve adi	
j nom et prénoms du père Name und Vornamen des Vaters name and christian names of the father apellido y nombres de pila del padre cognome e nome del padre naam en voornamen van de vader babanin soyadi ve adi	
k nom et prénoms de la mère Name und Vornamen der Mutter name and christian names of the mother apellido y nombres de pila de la madre cognome e nome della madre naam en voornamen van de moeder ölünün babasinin soyadi ve adi	

date de délivrance, signature et sceau du dépositaire
Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers.
date of issue, signature and seal of keeper
fecha de expedición, firma y sello del depositario
data in cui è stato rilasciato l'atto, con firma e bollo dell'ufficio
datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder
verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzasi ve mührü

ALLEGATO II-A

Standesamt
Ufficio dello stato civile . . . .

EHEFAHIGKEITSZEUGNIS
Certificato di capacità matrimoniale

De . . österreichischen Staatsbürger
Si certifica che per il (la) cittadino (a) austriaco (a) . . . . ,

geboren am . . . . in . . . .
nato (a) il a

Vater
paternità . . . . ,

Mutter
maternità . . . . ,

wohnhaft in
residente a . . . . ,

wird bescheinigt, daß seiner - ihrer Eheschließung mit de . . . .
il (la) quale intende contrarre matrimonio con

geboren am . . in .
nato (a) il a

Vater
paternità . . . . . ,

Mutter
maternità . . . . ,

wohnhaft in
residente a . . . . ,

staatsangehörig in
cittadino (a) . . . . ,

nach dem in der Republik Österreich geltenden Recht kein bekanntes Hindernis entgegensteht.
non sussistono in base al diritto austriaco impedimenti noti alla celebrazione del matrimonio.

Dieses Ehefähigkeitszeugnis gilt nur für die Dauer von sechs Monaten.
La validità del presente certificato è di sei mesi.

. . . . , den / il . . . . 19 .

Der Standesbeamte:
L'ufficiale dello stato civile
. . . .

(Dienstsiegel)
(timbro dell'ufficio)

ALLEGATO II-B

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Zeugnis über das durchgeführte Aufgebot

L'ufficiale dello stato civile
Der Standesbeamte

del Comune di
der Gemeinde . . . .

Vista la richiesta di pubblicazione di matrimonio trasmessa dall'ufficiale dello stato civile di . . . . riguardante

nach Einsichtnahme in den vom Standesbeamten von gestellten Antrag . . . . betreffend

	Nubendo Ehewerber	Nubenda Ehewerberin
Cognome Familienname		
Nome Vorname		
Paternità Vater		
Maternità Mutter		
Data di nascita Geburtsdatum		
Luogo di nascita Geburtsort		
Residenza Wohnsitz		
Professione Beruf		
Cittadinanza Staatsbürgerschaft		
Stato civile Familienstand		

Visti i documenti allegati;
nach Einsichtnahme in die beiliegenden Urkunden,

Dato atto che la pubblicazione è stata eseguita senza opposizioni dal giorno
nach Bestätigung, daß das Aufgebot ohne Einwände von

. . . . . al giorno . . a norma degli articoli 93, 94, 95 e
. bis . gemäß den Artikeln 93, 94, 95 und 115 Abs 2

115, 2° comma del Codice Civile;
des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches durchgeführt worden ist,

Certifica
bestätigt,

che, in base ai dati contenuti nella suddetta richiesta di pubblicazione ed ai relativi
daß auf Grund der in dem obgenannten Aufgebotsantrag und der vorgelegten

documenti, nulla osta, secondo la legge italiana, al matrimonio tra le indicate
Urkunden der Eheschließung zwischen den genannten Personen nach dem italie-

persone
nischen Gesetz nichts entgegensteht

Il presente certificato ha validità sino al
Diese Bestätigung ist gültig bis zum . . . . . .

(180 giorni dal quarto giorno successivo all'ultima pubblicazione)
(180 Tage vom vierten auf das letzte Aufgebot folgenden Tag an)

Luogo e data
Ort und Datum . . . .

L'ufficiale dello stato civile
Der Standesbeamte

. . . .

Timbro dell'ufficio
Dienstsiegel

ALLEGATO III

DOCUMENTI OCCORRENTI AD ENTRAMBI I NUBENDI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO (ITALIA) DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (AUSTRIA) E PER CONTRARRE MATRIMONIO (ITALIA E AUSTRIA)

A) Per gli italiani

I Nubendi celibi o nubili aventi piena capacità d'agire

1 copia integrale dell'atto di nascita,

2 certificato di stato libero,

3 certificato di cittadinanza,

4 certificato di residenza in Italia o, eventualmente, dell'ultima residenza in Italia

I quattro documenti predetti hanno validità limitata a sei mesi

II. Nubendi di età minore e nubendi non aventi piena capacità d'agire (oltre i documenti richiesti nel punto I):

1 nubendo avente da 14 a 16 anni di età,
nubenda avente da 12 a 14 anni di età:

dispensa del Presidente della Repubblica o dell'autorità delegata (Procuratore Generale della Repubblica);

2 nubendo avente da 16 a 21 anni di età,
nubenda avente da 14 a 21 anni di età:

atto di assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela;
nei casi in cui occorre la dispensa del Presidente della Repubblica o dell'autorità delegata, deve essere anche *presentato l'atto di assenso della persona esercente la* patria potestà o la tutela;

3. nubendo o nubenda non avente piena capacità d'agire per motivi diversi dall'età (inabilitati o minori emancipati):

atto di assenso del rappresentante legale

III Nubendi già legati da precedente vincolo matrimoniale (oltre i documenti richiesti nel punto I.):

1. per matrimoni sciolti per morte di uno degli sposi

copia integrale dell'atto di morte;

2 per matrimoni dichiarati nulli o sciolti per causa diversa dalla morte:

copia integrale dell'atto di matrimonio con annotazione relativa alla dichiarazione di morte presunta o di nullità o di scioglimento del matriconio o della dispensa per quello rato e non consumato;

3. per la nubenda che contrae matrimonio nei 300 giorni successivi allo scioglimento o alla dichiarazione di *nullità del matrimonio precedente:*

dispensa del Procuratore della Repubblica;
il termine di 300 giorni cessa in caso di parto.

Ove, secondo il diritto italiano, ricorra un impedimento derivante da vincolo di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, deve essere presentato l'atto di dispensa del Procuratore Generale o del Procuratore della Repubblica

B) Per gli austriaci

I Nubendi celibi o nubili e con piena capacità di agire

1. copia integrale dell'atto di nascita di data non anteriore a sei mesi;

2. certificato di matrimonio dei genitori (nel caso di nubendi illegittimi certificato di nascita della madre);

3. certificato di cittadinanza;

4. certificato di residenza (Wohnsitz) e, in mancanza di quest'ultima, di dimora (Aufenthalt) e, mancando anche quest'ultima, dell'ultima dimora avuta in Austria (letzter gewöhnlicher Aufenthalt)

II Nubendi aventi limitata capacità di agire o non aventi la capacità matrimoniale (oltre i documenti richiesti nel punto I.)

1. nubendo avente da 18 a 21 anni di età,
nubenda al disotto dei 16 anni:
decisione del Tribunale Distrettuale competente che accorda la dispensa;

2 nubenda di età inferiore agli anni 21
consenso del rappresentante legale e della persona che ne ha eventualmente la cura (Sorgeberechtigte);

3 per gli inabilitati:
consenso del rappresentante legale

III Nubendi già legati da precedente vincolo matrimoniale (oltre i documenti richiesti al punto I):

1. certificazione dello scioglimento o della dichiarazione di nullità dei matrimoni precedenti (certificato di morte; decisioni giudiziarie passate in giudicato relative: alla dichiarazione di morte presunta, oppure all'accertamento della morte — Herstellung des Todesbeweises — dell'altro coniuge, oppure alla pronunzia di divorzio, di annullamento — Aufhebung — o di nullità dei precedenti matrimoni; nel caso la decisione non provenga da un Tribunale dello Stato al quale appartenevano ambedue i nubendi al momento della decisione stessa, decisione del Ministero Federale della *Giustizia relativa al riconoscimento della decisione straniera*);

2. nel caso di affinità in linea retta
dispensa dal divieto di contrarre matrimonio tra affini;

3. nel caso di scioglimento del precedente matrimonio per adulterio con l'altro nubendo:
dispensa dal divieto di contrarre matrimonio a causa di adulterio;

4. nel caso di nuovo matrimonio della donna prima che sia trascorso il periodo di 10 mesi dallo scioglimento o dalla dichiarazione di nullità del matrimonio precedente:
dispensa dal divieto di contrarre matrimonio rilasciata dall'ufficiale di stato civile austriaco (salvo il caso di parto).

C) Per i cittadini di Stati terzi

I certificati richiesti dalla legge dello Stato di cui sono cittadini

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE A RILASCIARE IL CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO (ITALIA) E DI CAPACITÀ MATRIMONIALE (AUSTRIA)

a) Repubblica Italiana:

Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei nubendi in Italia.

Se essi non hanno la residenza in Italia, il certificato di cui sopra è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune dell'ultima residenza in Italia

b) Repubblica d'Austria:

E' competente a rilasciare il certificato di capacità matrimoniale, necessario al cittadino austriaco per contrarre matrimonio all'estero, l'ufficiale dello stato civile del distretto in cui il nubendo ha la sua residenza (Wohnsitz) o in mancanza di residenza la sua dimora (Aufenthalt).

Se il nubendo non ha nè residenza nè dimora in Austria, il certificato di cui sopra è rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del distretto dell'ultima dimora avuta in Austria (letzter gewöhnlicher Aufenthalt) Se il nubendo non ha mai avuto residenza in Austria, o vi ha dimorato soltanto occasionalmente, è competente per il rilascio di detto certificato l'ufficiale dello stato civile dell'ufficio dello stato civile Wien-Innere Stadt-Mariahilf.

Nel caso in cui entrambi i nubendi sono cittadini austriaci e non hanno o non hanno avuto la residenza o la dimora nello stesso distretto dell'ufficio dello stato civile, è sufficiente che il certificato di capacità matrimoniale sia rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del distretto di appartenenza di uno dei nubendi.

ALLEGATO V-*A*

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
Antrag auf Ausstellung des Zeugnisses über das durchgeführte Aufgebot

Al Console d'Italia a . . . .
(per l'inoltro al *competente ufficiale dello stato civile italiano*)

An den italienischen Konsul in . . . .
(zur Weiterleitung an den zuständigen italienischen Standesbeamten)

I nubendi appresso indicati intendono contrarre matrimonio in Austria innanzi
Die nachstehenden Ehewerber wollen miteinander in Österreich vor dem

all'ufficiale dello stato civile di . . . .
Standesbeamten des Standesamtes die Ehe schliessen

A tal fine fanno istanza per ottenere il rilascio del certificato di eseguita pubbli
Zu diesem Zweck ersuchen sie um Ausstellung des Zeugnisses über das durchge-

cazione di matrimonio, contenente l'attestazione che nulla osta secondo la legge
führte Aufgebot mit der Bestätigung, daß der Eheschliessung nach dem italienischen

italiana al matrimonio stesso.
Recht kein Hindernis entgegensteht

I nubendi comunicano, all'uopo, i seguenti dati
Die Ehewerber machen hiezu folgende Angaben:

	Nubendo Ehewerber	Nubenda Ehewerberin
Cognome Familienname		
Nome Vorname		
Paternità Vater		
Maternità Mutter		
Data di nascita Geburtsdatum		
Luogo di nascita Geburtsort		
Comune di residenza in Austria Wohnsitzgemeinde in Österreich		
Comune di ultima residenza in Italia Letzte Wohnsitzgemeinde in Italien		
Professione Beruf		
Cittadinanza Staatsbürgerschaft		
Stato civile Familienstand		

I richiedenti dichiarano che fra di loro non esistono vincoli di parentela, di
Die Ehewerber erklären, daß zwischen ihnen weder ein Verwandtschafts-,
affinità di adozione, di affiliazione, ne altro impedimento stabilito dalla legge italiana
Schwägerschafts-, Adoptions-, Pflegekindschafts- (Affiliations-) verhältnis noch ein
(ove fosse esistito un impedimento, dal quale sia stata ottenuta dispensa, aggiun-
anderes Hindernis nach dem italienischen Recht besteht (falls ein Hindernis bestan-
gere: « avendo ottenuto dispensa dall'impedimento di . . . .
den hat, von dem befreit worden ist, ist hinzuzufügen: « vom Hindernis . .
. . . . »).
. . . .
wurde befreit »)

Si allegano i seguenti documenti:
Folgende Urkunden werden angeschlossen

per il nubendo
für den Ehewerber

per la nubenda
für die Ehewerberin

Firme
Unterschriften

Per l'autenticazione delle firme:
Für die Richtigkeit der Unterschriften:

L'ufficiale dello stato civile
Der Standesbeamte

Luogo e data
Ort und Datum

Nota: la richiesta può essere fatta da persona che ha avuto speciale mandato dai nubendi. In tal caso il relativo documento deve essere consegnato all'ufficiale dello stato civile

Anmerkung: dieser Antrag kann von einer dritten, von den Ehewerbern bevollmächtigten Person gestellt werden. In diesem Fall muß die entsprechende Bevollmächtigungsurkunde dem Standesbeamten übergeben werden.

ALLEGATO V-*B*

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES EHEFAHIGKEITSZEUGNISSES
Istanza per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale

Die nachstehend bezeichneten Ehewerber wollen miteinander in Italien die Ehe eingehen.
I nubendi qui appresso indicati desiderano contrarre matrimonio in Italia.

Zu diesem Zweck stellt . . . . den Antrag
A tale scopo è richiesto da . . . . il rilascio
auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
del certificato di capacità matrimoniale.

Die Ehewerber machen hiezu folgende Angaben:
I nubendi comunicano i seguenti dati:

	Ehewerber Nubendo	Ehewerberin Nubenda
Familienname Cognome		
Vornamen Nomi		
Beruf Professione		
Staatsbürgerschaft Cittadinanza		
Geburtsdatum und -ort Data e luogo di nascita		
Wohnsitz (Ort, Bezirk, Straße, Haus Nr.) Residenza (località, distretto, strada, numero)		
Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich (Ort, Bezirk, Straße, Haus Nr.) Ultima dimora in Austria (località, distretto, strada, numero)		
Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden) Stato civile (celibe, vedovo, divorziato)		
Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe Matrimoni precedenti e cause del loro scioglimento		

Wir sind miteinander verwandt oder verschwägert — ja * nein
Siamo consanguinei o affini: — si no

Bejahendenfalls wie folgt
In caso affermativo come segue

. . . .

Wir stehen in einem Adoptionsverhältnis zueinander: — ja * nein
Siamo vicendevolmente in rapporto d'adozione: — si no

Wir stehen unter Vormundschaft oder Pflegschaft — ja * nein
Siamo sotto tutela: — si no

Bejahendenfalls, wer . . . .
In caso affermativo, chi . . . .

Wir überreichen folgende Urkunden
Alleghiamo i seguenti documenti:

für den Ehewerber per il nubendo	für die Ehewerberin per la nubenda
. . . .	. . . .

. . . . , am / il . . . . 19 . .

Unterschriften
Firme

. . . .

Die Richtigkeit der Unterschriften wird beglaubigt
Si certifica l'autenticità delle firme

Der Standesbeamte
L'ufficiale dello stato civile

. . . . .

* Nichtzutreffendes ist zu streichen
Cancellare quanto non fa al caso

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di La Spezia con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1966, con il quale il comm. dott. Michele Borachia venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Franco Franchini è nominato presidente della Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

(8926) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967 e modificato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 1961, con il quale il sig. Marco del Carretto venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Sismondi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

(8929) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il sig. Guido Groppo venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Guido Groppo è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

(8928) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale del 13 dicembre 1967 e modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 1965, con il quale l'avv. Giovanni Taverna venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Vittorio Guido è nominato presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1971

(8925) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise composta come segue:

Presidente:

Cataldo dott. Antonio Tullio, presidente di sezione della corte di appello di Napoli designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Di Nosse dott. Armando, magistrato di appello con funzioni di consigliere pretore a Campobasso, designato dal presidente della Corte di appello di Napoli;

Scuotto dott. Francesco, vice provveditore alle opere pubbliche di Campobasso;

Alabiso avv. Aldo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avv. distrettuale dello Stato di Napoli;

De Santis dott. Raffaele, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Campobasso;

Donadoni dott. Mario, vice prefetto, designato dal prefetto di Campobasso;

D'Angelo Nicola, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso dalla U.I.L.;

Di Lembo Osvaldo, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso dalla C.I.S.L.;

Di Gregorio Remo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso dalla C.G.I.L.

Art. 2.

I signori Antonio Busico, Primiano Camposarcuno e Giuseppe Dattoli rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Campobasso sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il sig. Antonio Armagno, vice segretario del genio civile, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20 ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il sig. Michele Parente, coadiutore principale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8793)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 6 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1971 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 156.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1971
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 192

(9205)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra della stampa e dell'informazione », in Roma

I promotori della « Mostra della stampa e dell'informazione » hanno reso noto che organizzeranno in Roma la predetta manifestazione dal 24 al 31 ottobre 1971 anzichè dal 15 al 31 ottobre 1971 come precedentemente programmato.

(9089)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

63ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925. Recipienti in un solo pezzo in alluminio e sue leghe — di capacità compresa tra 1 e 150 litri — destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme tecniche concernenti la costruzione, l'approvazione e la revisione dei recipienti in un solo pezzo in alluminio e sue leghe, di capacità compresa tra 1 e 150 litri destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che per la costruzione, l'approvazione e le revisioni dei recipienti in un solo pezzo in alluminio e sue leghe di capacità compresa tra 1 e 150 litri destinati a contenere gas compressi liquefatti o disciolti vengano applicate le prescrizioni tecniche allegate, che formano parte integrante della presente.

Il Ministro: VIGLIANESI

Recipienti in un solo pezzo in alluminio e sue leghe — di capacità compresa tra 1 e 150 litri — destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Premessa

In relazione alle crescenti necessità di impiego dei recipienti in lega leggera per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonchè ai progressi verificatisi nei relativi sistemi di fabbricazione, si manifesta opportuno, a fini della sicurezza, stabilire una disciplina organica e completa delle caratteristiche tecniche e delle modalità di prova dei recipienti stessi, ad integrazione e aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e nelle successive serie di norme integrative.

Considerato peraltro che trattasi di un settore tecnologico in continua evoluzione, nei riguardi del quale sono tuttora in corso studi e ricerche in sede scientifica e tecnica, si ritiene di dover sottolineare il carattere sperimentale delle presenti norme, con riserva della commissione di riesaminarle, sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che potranno desumersi in relazione ai nuovi orientamenti che nel frattempo potranno essere emersi, sia in campo nazionale che internazionale.

1\. - *Campo di applicazione.*

E' ammesso il trasporto dei gas c. l. o d. indicati nel successivo punto 2 con recipienti in un solo pezzo di capacità compresa tra 1 e 150 litri, costruiti in alluminio e sue leghe (bombole, piccole bombole, bombolette) (1).

(1) Nel seguito, detti recipienti saranno per brevità indicati con il termine generico di « bombole », restando sottinteso che le presenti norme si applicano anche alle piccole bombole (da 3 a 5 litri) e alle bombolette (da 1 a 3 litri).

Le bombole debbono essere ottenute mediante lavorazione plastica e debbono essere prive di qualunque tipo di giunzione.

Le bombole possono anche essere cerchiate con filo di acciaio; in tal caso possono essere impiegate soltanto in installazioni semifisse, nelle quali siano protette dagli urti e dalle quali non debbano essere rimosse nè per il riempimento, nè durante l'impiego.

2\. - *Gas ammessi al trasporto.*

Nella tabella I sono riportati i gas ammessi dal R.I.D. al trasporto, il relativo gruppo di appartenenza, i valori della pressione di prova per tutti i gas, i valori della pressione massima di carica o del grado di riempimento, rispettivamente per i gas compressi o liquefatti, nonchè i relativi periodi di revisione.

3 - *Materiali.*

Per la costruzione delle bombole possono essere adoperati l'alluminio e le sue leghe da lavorazione plastica del tipo Al-Mn, Al-Mg, Al-Si-Mg e Al-Cu-Mg, aventi le composizioni e le caratteristiche meccaniche indicate nei seguenti punti 3.1 e 3.2.

3.1. - *Composizione dei materiali.*

Nella tabella II sono riportati i materiali ammessi e le relative composizioni.

L'eventuale adozione di materiali diversi da quelli elencati deve essere autorizzata, caso per caso, dagli organi centrali degli enti di vigilanza.

Il filo di acciaio usato per le bombole cerchiate deve essere avvolto a tre principi e deve avere le seguenti caratteristiche:

Resistenza alla rottura R_m: 180 ÷ 220 kg/mm²

Allungamento A = 1% su 200 mm di lunghezza utile.

3.2. - *Stati tecnologici ammessi per il materiale e relative caratteristiche meccaniche.*

I materiali costituenti i recipienti in un solo pezzo debbono trovarsi negli stati tecnologici indicati nella tabella III, nella quale sono anche indicate le caratteristiche meccaniche minime prescritte, nonchè i valori minimo e massimo ammessi dalla durezza Brinell.

4\. - *Caratteristiche geometriche e meccaniche dei recipienti.*

4.1. - *Verifica di stabilità del corpo cilindrico.*

Per le bombole non cerchiate, in corrispondenza alla pressione di prova indicata nella tabella I la sollecitazione massima nella parete cilindrica, calcolata con la formula regolamentare, non deve superare il più piccolo dei due valori:

$\frac{3}{4} R_{p0,2}$; dove $R_{p0,2}$ è il carico unitario di scostamento dalla proporzionalità dello 0,2% (valore minimo tabellare) del tipo di materiale costituente la bombola;

$\frac{3}{5} R_m$; dove R_m è il carico di rottura a trazione minimo tabellare del tipo di materiale costituente la bombola.

Per la verifica di stabilità delle bombole cerchiate non sono date formule di calcolo; tuttavia il loro corpo cilindrico non cerchiato deve avere uno spessore tale da superare la prova di scoppio, secondo le modalità indicate nel successivo punto 5.4.

4.2. - *Spessori minimi del corpo cilindrico.*

Gli spessori minimi ammessi per il corpo cilindrico delle bombole sono i seguenti:

1,5 mm per diametro esterno non superiore a 50 mm;

2 mm per diametro maggiore di 50 ma non superiore a 150 mm;

3 mm per diametro maggiore di 150 mm.

4.3. - *Profilo e spessore dei fondi.*

I fondi e le ogive delle bombole debbono avere profilo e spessore tali da presentare resistenza superiore a quella del corpo cilindrico.

5\. - *Prove e verifiche di approvazione.*

Per l'esecuzione delle prove e verifiche di approvazione, le bombole devono essere ripartite in lotti omogenei (per tipo,

dimensioni e pressioni di prova, nonchè per composizione del materiale ed eventuale trattamento termico) di non oltre 100 unità.

Su ogni recipiente dovrà essere innanzi tutto effettuata, per accertare l'omogeneità del lotto, una prova di durezza Brinell, su punti del corpo cilindrico indicati dal collaudatore; il valore della durezza dovrà risultare in ogni bombola compreso tra i limiti indicati nella tabella III.

Qualora le prove di omogeneità non abbiano dato esito soddisfacente, esse a richiesta del fabbricante, potranno essere ripetute su due punti per ogni bombola; qualora il fabbricante non faccia tale richiesta, oppure qualora anche la ripetizione dia esito negativo, deve essere effettuato un nuovo trattamento termico, seguito da prove di durezza.

Da ogni lotto che abbia subito con esito favorevole le precedenti prove di omogeneità, vengono prelevati dal collaudatore, a suo esclusivo giudizio, due recipienti campione, uno per la prova di scoppio (5.4) ed un altro allo scopo di ricavare le provette necessarie per le prove meccaniche (5.1) e per l'eventuale prova di tensocorrosione (5.3). Per i lotti di bombole cerchiate viene prelevato un terzo campione, per la esecuzione di una seconda prova di scoppio.

Il recipiente prelevato per le prove meccaniche viene utilizzato anche per effettuare le prescritte misurazioni di diametro e spessore del corpo cilindrico, nonchè le prescritte verifiche di conformità dei fondi e delle ogive ai disegni costruttivi.

Per ogni recipiente si debbono effettuare, infine, la visita esterna, la visita interna, la verifica di capacità, la pesatura.

5.1. - *Prove meccaniche.*

Per il rilievo delle caratteristiche tensili (R_m, $R_{p0,2}$ ed A) si ricava, nel senso delle generatrici della parte cilindrica del recipiente campione, una provetta a sezione circolare o rettangolare proporzionale corta (secondo UNI 3565): i valori di R_m, $R_{p0,2}$ ed A ottenuti dalla prova debbono essere conformi a quelli indicati nella tabella III.

Qualora lo spessore del corpo cilindrico sia di almeno 5 mm, si ricavano inoltre, sempre nel senso delle generatrici, n. 3 provette per la prova di resilienza del tipo Mesnager, aventi sezione trasversale di 10 mm × spessore ed intaglio perpendicolare alle generatrici; i valori ottenuti nella prova debbono essere conformi a quelli indicati nella tabella III.

La prova di piegamento viene effettuata su un semianello ricavato dal recipiente-campione, avente larghezza pari a tre volte lo spessore s, che viene piegato intorno ad un mandrino di diametro D non superiore a quello risultante dalla formula seguente:

$$D = s \frac{100 - A}{A}$$

essendo A l'allungamento minimo tabellare.

La prova deve avvenire senza formazione di cricche.

In caso di esito negativo di una delle prove meccaniche è ammessa una ripetizione in doppio di tutte le prove.

5.2. - *Prova idraulica.*

Viene condotta con le modalità stabilite nelle norme vigenti ed alla pressione indicata nella tabella I.

5.3. - *Valutazione del comportamento alla tensocorrosione.*

Il comportamento del materiale alla tensocorrosione deve formare oggetto di esame per i recipienti di lega Al-Cu ovvero di lega Al-Mg, con tenore di Mg superiore al 4,5%. Tale esame, da effettuare presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto, consistente in una prova di corrosione in soluzione salina ossidante ed eventualmente in una prova di corrosione sotto tensione meccanica.

5.3.1. - *Prova di corrosione in soluzione salina ossidante.*

Dalla parte cilindrica del recipiente-campione vengono prelevati due provini quadrangolari con rapporto dei lati non superiore a 2, aventi una superficie di 500 ÷ 1000 mm² in corrispondenza della faccia interna del recipiente.

I campioni vengono sottoposti alle seguenti operazioni:

sgrassatura in tricloroetilene (trielina);

decapaggio in HNO_3 5% + 0,5% HF per 1 minuto primo;

decapaggio con HNO_3 concentrato per 1 minuto primo;

sciacquatura in acqua distillata;

asciugatura;

paraffinatura dei bordi e della superficie corrispondente a quella esterna della bombola;

immersione di ciascun provino in 500 cm³ di soluzione NaCl 1N + 0,3% H_2O_2 (100 volumi) per 6 ore a 20°C.

Al termine della prova i provini saranno sottoposti ad esame metallografico al microscopio ottico, adottando almeno 500 ingrandimenti per valutare il tipo e l'entità del fenomeno corrosivo.

Nel caso che i campioni risultino esenti da corrosione intercristallina oppure presentino corrosione intercristallina non superiore alla profondità di 5 grani, purchè non superiore a 0,1 mm, l'esito della prova è ritenuto favorevole.

Nel caso invece che venga riscontrata la presenza di corrosione intercristallina con profondità superiore a quella sopra specificata, si ricorre alla prova di corrosione sotto tensione meccanica (5.3.2), ovvero, a scelta del fabbricante, si sottopone a nuovo trattamento termico l'intero lotto. Dopo tale trattamento, dovranno essere ripetute tutte le prove prescritte. Non è ammessa la ripetizione del trattamento termico per più di una volta.

5.3.2. - *Prova di corrosione sotto tensione meccanica.*

La prova consiste nel sollecitare un anello, immerso in soluzione aggressiva, largo 10 mm ricavato dalla parte cilindrica del recipiente campione mediante una trazione P applicata su due generatrici diametralmente opposte. La forza applicata dovrà essere tale che la sollecitazione massima di tensione nelle sezioni dell'anello appartenenti al diametro ortogonale alla forza (1) risulti uguale ai 3/4 del limite di snervamento ($R_{p0,2}$) tabellare del materiale.

Nella zona di tensocorrosione, l'ampiezza della zona interessata alla azione della corrosione deve essere limitata, mediante paraffinatura, a 20 mm.

La prova dovrà essere condotta in doppio per ciascuna bombola-campione da collaudare.

La soluzione aggressiva è la seguente:

soluzione tamponata (pH = 5,2) NaCl 3% + acetato sodico 1/2 N 80 cc/l + acido acetico 1/2 N 20 cc/l.

Il materiale è considerato accettabile quando, sottoposto a questa prova di corrosione sotto tensione per la durata di 40 giorni, non abbia presentato rotture.

In caso di esito negativo di questa prova il fabbricante ha la facoltà di sottoporre il lotto a nuovo trattamento termico (ove non l'abbia già fatto a seguito dell'esito negativo della prova di corrosione) per la successiva ripetizione, per non più di una volta, di tutte le prove prescritte.

5.4. - *Prova di scoppio.*

Viene condotta immettendo acqua in pressione nel recipiente mediante una pompa la cui portata oraria sia compresa tra una o due volte la capacità del recipiente stesso, per determinare la pressione di scoppio.

La rottura della bombola deve avvenire mediante fenditura longitudinale nel corpo cilindrico, senza distacco di schegge, di frammenti o di parti.

Per le bombole non cerchiate la pressione di scoppio non deve essere inferiore ai 5/3 della pressione di prova, tranne che per le bombole destinate a contenere acetilene per le quali essa non deve essere inferiore a 120 kg/cm².

Per le bombole cerchiate la pressione di scoppio non deve essere inferiore a 120 kg/cm²:

per il recipiente completo di cerchiatura: 5/3 della pressione di prova;

per il recipiente liberato dalla cerchiatura: la pressione di prova.

In caso di esito negativo delle prove di scoppio è ammessa la ripetizione in doppio.

6. - *Revisioni.*

Le bombole devono essere assoggettate alle operazioni di revisione prescritte dalle norme di carattere generale, con la periodicità indicata nella tabella I, in relazione al gas contenuto.

---

(1) Tale sollecitazione viene determinata con la formula seguente: $\delta = P\,(0{,}182\, R/W + 1/2S)$ in cui R è il raggio medio dell'anello, W e S rispettivamente il modulo di resistenza e l'area della sezione dell'anello.

TABELLA I

NOME DEL GAS	Gruppo di appartenenza (art. 17)	p_{max} di carica (1) kg/cm²	Grado di riempimento kg/litro	Pressione di prova kg/cm²	Periodo di revisione anni
Acetilene disciolto	VII	15		60	10
Acido solfidrico	I		0,67	53	2
Anidride carbonica liquefatta	II		0,75	250	5
Anidride carbonica compressa	II	20		1,5 p	5
Anidride solforosa (2)	II		1,23	14	2
Argo	VIII	250		1,5 p	5
Aria	VI	250		1,5 p	5
Azoto	V	250		1,5 p	5
Butadiene (3)	I		0,55	10	5
Butano puro (3)	I		0,51	10	5
Butano commerciale (3)	I		0,50	10	5
Butilene (3)	I		0,52	10	5
Ciclopropano (3)	I		0,53	25	5
Cripto	VIII	250		1,5 p	5
Diclorodifluorometano (2)	II		1,15	18	5
Dicloromonofluorometano (2)	II		1,23	12	5
Diclorotetrafluoroetano (2)	II		1,30	10	5
Elio	VIII	250		1,5 p	5
Esafluoruro di zolfo	II		1,04	70	5
Etano	I		0,29	120	5
Etere metilico (2)	I		0,58	18	5
Etilene	I		0,34	225	5
Gas d'olio compresso	I	200		1,5 p	5
Gas illuminante	I	200		1,5 p	2
Gas T (28)	II		0,73	28	5
Gas T (250)	II		0,75	250	5
Gas Z (gas d'olio liquefatto)	I		0,37	40	5
Idrogeno	I	250		1,5 p	5
Isobutano (3)	I		0,49	10	5
Isobutilene (3)	I		0,52	10	5
Metano	I	200		1,5 p	5
Metilmercaptano (2)	I		0,78	10	5
Miscela A (3)	I		0,50	10	5
Miscela A0 (3)	I		0,47	15	5
Miscela A1 (3)	I		0,46	20	5
Miscela B (3)	I		0,43	25	5
Miscela C (3)	I		0,42	30	5
Miscela F1 (2)	II		1,23	12	5
Miscela F2 (2)	II		1,15	18	5
Miscela F3 (2)	II		1,03	29	5
Monoclorodifluoromonobromometano (2)	II		1,61	10	5
Monoclorotrifluoroetilene (2)	II		1,13	19	5
Monoclorodifluoroetano (2)	II		0,99	10	5
Monoclorodifluorometano (2)	II		1,03	29	5
Monoclorotrifluoroetano (2)	II		1,20	10	5
Monoclorotrifluorometano (2)	II		0,83	100	5
Neon	VIII	250		1,5 p	5
Ossido di carbonio	I	200		1,5 p	5
Ossido di etilene (2)	I		0,78	10	5
Ossigeno	II	250		1,5 p	5
Propano puro (3)	I		0,42	26	5
Propano commerciale (3)	I		0,42	30	5
Propilene (3)	I		0,43	30	5
Protossido di azoto	II		0,75	250	5
Xeno	VIII		1,24	130	

N.B. — Sono ammesse al trasporto anche le miscele dei gas sopraelencati subordinatamente all'osservanza della 59ª serie di N.I.

(1) La pressione di carica p è fissata dal costruttore entro il limite massimo sopra indicato.
(2) Per essere ammessi al trasporto in recipienti di lega leggera questi gas debbono essere anidri.
(3) Per essere ammessi al trasporto in recipienti di lega leggera questi gas debbono essere esenti da impurezze alcaline.

TABELLA II

MATERIALI AMMESSI PER LA FABBRICAZIONE DELLE BOMBOLE

MATERIALE	Composizione chimica percentuale									
	Cu	Fe	Si	Mg	Mn	Zn	Ti	Altri elementi	Ciascuna altra impurità	Al
P-ALP 99,0 - UNI 3567 - 66	≤ 0,02	≤ 0,70	≤ 0,50	—	—	≤ 0,08	≤ 0,02	Fe+Si+Cu+Zn+Ti ≤ 1,00	≤ 0,02	≥ 99,0
P-ALP 99,5 - UNI 4507	≤ 0,02	≤ 0,40	≤ 0,30	—	—	≤ 0,07	≤ 0,02	Fe+Si+Cu+Zn+Ti ≤ 0,50	≤ 0,02	≥ 99,5
P-Al Mn 1,2 - UNI 3563	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2	1,0 ÷ 1,5	≤ 0,16	≤ 0,05	—	≤	resto
P-Al Si 1 Mg Mn - UNI 3571	≤ 0,1	≤ 0,45	0,6 ÷ 1,2	0,50 ÷ 0,85	0,25 ÷ 0,70	≤ 0,1	≤ 0,1	Cr ≤ 0,1	Imp. globali escluso Fe+Ti ≤ 0,2	»
P-Al Mg 3	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,4	2,6 ÷ 3,8	0,1 ÷ 0,6	≤ 0,2	≤ 0,2	Cr ≤ 0,4	—	—
P-Al Mg 3,5 - UNI 3575	≤ 0,05	≤ 0,4	≤ 0,3	3,2 ÷ 3,8	0,2 ÷ 0,4	≤ 0,1	≤ 0,1	Ni ≤ 0,01	Imp. globali escluso Fe+Ti ≤ 0,2	resto
P-Al Mg 4,4 - UNI 5452 - 64	≤ 0,05	≤ 0,40	≤ 0,30	3,8 ÷ 4,6	0,3 ÷ 0,8 (*)	≤ 0,1	≤ 0,1	Ni ≤ 0,01	Imp. globali escluso Fe+Si+Cr ≤ 0,2	»
P-Al Mg 5 - UNI 3576	≤ 0,05	≤ 0,4	≤ 0,3	4,5 ÷ 5,6	0,2 ÷ 0,4	≤ 0,1	≤ 0,1	Ni ≤ 0,01	Imp. globali escluso Fe+Si ≤ 0,2	»
P-Al Mg 5	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,4	4,5 ÷ 5,5	0,2 ÷ 1,0	≤ 0,2	≤ 0,2	Ti+Zr ≤ 0,2	—	—
P-Al Cu 4 Mg Mn - UNI 3579	3,7 ÷ 4,2	≤ 0,5	≤ 0,5	0,3 ÷ 0,7	0,3 ÷ 0,7	≤ 0,1	≤ 0,1	—	Imp. globali escluso Fe+Si ≤ 0,2	resto
P-Al Cu 4,5 Mg Mn - UNI 3583	3,8 ÷ 4,9	≤ 0,5	≤ 0,5	1,2 ÷ 1,8	0,3 ÷ 0,9	≤ 0,1	≤ 0,1	Ni ≤ 0,1 Cr ≤ 0,25 Fe+Mn ≤ 1,2	Imp. globali escluso Fe+Si+Cr ≤ 0,2	»
P-Al Cu 6 Mn Mg Ti	5,2 ÷ 6,0	≤ 0,30	≤ 0,20	0,20 ÷ 0,35	0,15 ÷ 0,35	—	≤ 0,2	—	—	»

(*) Non può essere sostituito da Cr; in tal caso Mn = 0,10 ÷ 0,40; ÷ Cr = 0,05 0,20.

TABELLA III

CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI AMMESSI PER LA FABBRICAZIONE DELLE BOMBOLE

MATERIALE	Stato	Caratteristiche meccaniche minime (*)			
		Carico di rottura a trazione R_m kg/mm²	Carico al limite di snervamento $R_{p0,2}$ kg/mm²	Allungamento A %	Durezza (**) Brinell HB kg/mm²
P-ALP 99,0-UNI 3567-66	ricotto incrudito	7 8	2,5 6	30 15	20 ÷ 27 23 ÷ 40
P-ALP 99,5-UNI 4507	ricotto incrudito	6,5 7	2 5	30 18	18 ÷ 25 21 ÷ 35
P-AlMn 1,2 UNI 3568	ricotto incrudito	8 14	4 12	25 8	25 ÷ 40 40 ÷ 60
P-AlSi 1 MgMn UNI 3571	bonificato TN bonificato TA_{16}	24 32	14 27	16 10	70 ÷ 90 90 ÷ 120
P-AlMg 3 (AG 3)	ricotto incrudito	18 23	7 19	20 12	50 ÷ 75 70 ÷ 100
P-AlMg 3,5 UNI 3575	ricotto incrudito	21 25	9 19	20 12	55 ÷ 75 75 ÷ 90
P-AlMg 4,4 - UNI 5452-64	ricotto incrudito	25 29	11 22	20 12	60 ÷ 80 80 ÷ 95
P-AlMg 5 UNI 3576	ricotto incrudito	26 30	12 24	20 12	65 ÷ 85 85 ÷ 100
P-AlMg 5 (AG 5)	incrudito	34	27	12	85 ÷ 130
P-AlCu 4 MgMn UNI 3579	bonificato	38	23	13	100 ÷ 125
P-AlCu 4,5 MgMn UNI 3583	bonificato	43,5	28	12	110 ÷ 130
P-AlCu 6 MnMgTi (A-U 6 MGT)	bonificato	46	37	11	130 ÷ 165

(*) *Resilienza*:
Al e Al-Mn: 3 kgm/cm²
Al-Mg e Al-Si-Mg: 2,5 »
Al-Cu (Cu ≤ 5 %): 2 »
Al-Cu (Cu > 5 %): 1,5 »

(**) $\frac{P}{D^2} = 10$

(8490)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 17

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1975/I)	1710	Dalla Fiore Irene o Maria-Irene, nata a Gerusalemme il 9 maggio 1935, domiciliata a Varese. *Annotazione*: Iscritto con dichiarazione che proviene dal legato dell'eredità di Ponzone Luigi e destinato ad essere eventualmente vincolato come dote della titolare, giusta decreto 5 dicembre 1940 del giudice tutelare di Voghera . .	10.000

(8694) Roma, addì 20 settembre 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 7 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,20	612,20	612 —	612,20	611,70	611,90	611,95	612,20	612,20	612,10
Dollaro canadese . .	607,75	607,75	608 —	607,75	606,50	607,21	607,65	607,75	607,75	607,70
Franco svizzero .	154,68	154,68	154,68	154,68	154,40	154,58	154,655	154,68	154,68	154,65
Corona danese	84,31	84,31	84,30	84,31	84 —	84,35	84,28	84,31	84,31	84,30
Corona norvegese . .	89,46	89,46	89,45	89,46	89,10	89,37	89,45	89,46	89,46	89,45
Corona svedese	122,09	122,09	121,95	122,09	121,50	122,10	122,03	122,09	122,09	122,10
Fiorino olandese . . .	182,03	182,03	182 —	182,03	181,50	181,90	182,03	182,03	182,03	182 —
Franco belga . . .	13,04	13,04	13,04	13,04	12,98	13,02	13,0325	13,04	13,04	13,04
Franco francese .	110,755	110,755	110,78	110,755	110,60	110,75	110,76	110,755	110,65	110,75
Lira sterlina . . .	1524,65	1524,65	1524 —	1524,65	1521 —	1524,92	1523,75	1524,65	1524,65	1524,60
Marco germanico . .	184,70	184,70	184,68	184,70	184,50	184,46	184,69	184,70	184,70	184,60
Scellino austriaco	25,37	25,37	25,36	25,37	25,30	25,36	25,37	25,37	25,37	25,36
Escudo portoghese . . .	22,38	22,38	22,40	22,38	22,50	22,35	22,43	22,38	22,38	22,38
Peseta spagnola . . .	8,853	8,853	8,85	8,853	8,80	8,85	8,852	8,853	8,85	8,85

Media dei titoli del 7 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,525
» 5 % (Città di Trieste)	92,425
» 5 % (Beni esteri)	91,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	94,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1971

Dollaro USA	612,075
Dollaro canadese	607,70
Franco svizzero	154,667
Corona danese	84,295
Corona norvegese	89,455
Corona svedese	122,06
Fiorino olandese	182,03
Franco belga	13,036
Franco francese	110,757
Lira sterlina	1524,20
Marco germanico	184,695
Scellino austriaco	25,37
Escudo portoghese	22,405
Peseta spagnola	8,852

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 10 del 25 settembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nell'ambito dell'economia agraria ed economia di sviluppo.

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani o laboratori italiani, per ricerche nel campo dei controlli automatici.

Bando di concorso ad una borsa di ricerca per ingegneri stranieri, da usufruirsi presso il laboratorio per l'elettrònica biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Bando di concorso a sette borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(9217)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1971, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di otto borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie fisiche* - Borse n. 1:
1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

II. — *Materie microbiologiche ed epidemiologiche* - Borse n. 4:
1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

III. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche* - Borse n. 1:
1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

IV. — *Materie veterinarie* - Borse n. 2:
1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1972; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e, di tale pubblicazione, sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 15 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa

deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi, per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando, intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

Qualora il candidato indichi, erroneamente, più materie, nella domanda sopra menzionata, non saranno considerate valide, ai fini dell'ammissione al concorso, quelle seguenti la prima, semprechè, quest'ultima, sia tra le materie precisate dal bando di concorso; in caso contrario, saranno ritenute valide, ai predetti fini, le materie immediatamente successive.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o, se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate all'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco (lettere *b*), *c*) ed *e*) saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni, di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate dal n. 1) al n. 6) compresi, dall'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7. (L'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sara disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

Decadono dal proseguimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di revoca, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 12.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà, al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 14.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1972.

Art. 15.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centottanta giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità al disposto dell'art. 11, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo trecento giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 267

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 — 00161 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . n. ., c.a.p. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche e tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) impegnarsi a non usufruire, durante il godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data .

. .

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

. .

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico per esami a trentotto posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentotto posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Al personale comunque in servizio presso l'associazione alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in continuità di servizio fino alla data della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione di cui al successivo art. 11 è riservato un quinto dei posti da conferire ai vincitori del concorso.

Il presente bando viene emanato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzione obbligatoria previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentaduesimo.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti del personale in servizio presso l'associazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il limite di anni trentadue è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

A) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

B) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

C) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

A) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

B) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi, quelli caduti in guerra;

5) a quarant'anni:

A) per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

B) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio e assimilati, salvo le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni d'età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3), 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla Direzione centrale affari

generali e del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana n. 167, 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 con la indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso.

L'associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della associazione stessa;

m) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

Il presidente dell'associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, integrando la stessa, qualora i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestivamente comunicazione del giorno ed ora delle prove di esame che si effettueranno in Roma.

Gli esami verteranno sulle seguenti prove di esame:

una prova scritta consistente in un componimento di italiano su argomenti di cultura generale;

una prova pratica di dattilografia. Per i candidati in servizio presso l'associazione e addetti al centro meccanografico la prova pratica consisterà nell'esecuzione di operazioni su macchine meccanografiche;

una prova orale su:

1) cenni sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

2) elementi di educazione civica.

Art. 6.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando il punto riportato nella prova scritta con i punti riportati nella prova pratica e nella prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili di caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza nella nomina i concorrenti sono tenuti ad inviare, a pena di decadenza dai relativi benefici, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, i seguenti documenti:

a) insigniti di medaglia al valore militare: brevetto in originale od in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati o degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio, presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni, in bollo, rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori di concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menoma l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'associazione, per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso e quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'associazione per il personale con la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il presidente: PAVAN

(Schema di domanda da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Direzione centrale degli affari generali e del personale - Via Urbana 167 — 00184 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il (1) . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a trentotto posti di alunno d'ordine della carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo si dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado conseguito presso . . . . in data . .,

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4) . .

f) di avere o non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . .

. . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . .
(data)

. . . .
(Firma) (5)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età stabilito dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato, senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valore militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilati od invalidi per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 17 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

(8804)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Liguria.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Liguria, si svolgeranno in Genova presso la facoltà di ingegneria - Fiera del Mare, piazzale Kennedy, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 1971 per quanto riguarda le prove obbligatorie e nel giorno 23 ottobre 1971 per quanto riguarda le prove facoltative di lingua inglese e tedesca. Dette prove avranno inizio alle ore 8.

(9214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.